COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

IX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESAURO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri (683) 75

PRESIDENTE 75, 76

BELCI, *Relatore* 75

NANNUZZI 76

DELLE FAVE, *Ministro segretario di Stato*. 76

Votazione segreta:

PRESIDENTE 79

La seduta comincia alle 10,05.

MARTUSCELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri (683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Il Relatore, onorevole Belci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BELCI, *Relatore*. Il disegno di legge numero 683 si propone di dare un assetto giuridico a una situazione di fatto, che riguarda il personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In sostanza, alla Presidenza del Consiglio oggi esistono due ruoli ordinari con 9 posti per la carriera esecutiva e 4 per l'ausiliaria. Nei due ruoli si trovano inclusi, rispettivamente, 17 e 5 impiegati, in dipendenza di soprannumeri determinati da leggi speciali. Ci sono, inoltre, 5 dipendenti della carriera esecutiva e 13 appartenenti alla carriera ausiliaria dei ruoli aggiunti; 4 impiegati della carriera ausiliaria a appartenenti al ruolo transitorio del personale subalterno addetti ai servizi della Real Casa. Infine, un contingente di personale civile e militare delle altre amministrazioni dello Stato è distaccato presso la Presidenza del Consiglio. In definitiva, ai servizi di cui sopra attendono ora, fra dipendenti della Presidenza e dipendenti di altre Amministrazioni, circa 150 persone, di cui 90 con mansioni esecutive e 60 con compiti ausiliari.

Il disegno di legge, pertanto, si propone di riordinare i ruoli del personale esecutivo ed ausiliario, adeguadone la consistenza al reale fabbisogno degli uffici. I nuovi organici consentiranno l'eliminazione dei soprannumeri, assorbendo i ruoli aggiunti e transitori, e consentendo al pesonale civile e militare delle altre amministrazioni, che da almeno due anni prestano servizio alla Presidenza del Consiglio - previa domanda - di essere inquadrati nei ruoli.

Il disegno di legge prevede anche per il personale della Presidenza del Consiglio l'abbreviazione dell'anzianità normalmente richiesta per le promozioni e ha lo scopo di allineare la carriera del personale originario della Presidenza del Consiglio a quella del personale proveniente da altre Amministrazioni, che entrerà nei nuovi ruoli con i maggiori vantaggi di carriera acquisiti nei ruoli di origine. Infine, i posti delle qualifiche iniziali, che resteranno disponibili dopo gli inquadramenti effettuati in sede di prima attuazione, saranno conferiti, in via normale, mediante pubblici concorsi. Alla copertura della spesa si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria.

Le tabelle dovrebbero essere così modificate, rispetto al disegno di legge. La tabella *A* dovrebbe avere 61 appartenenti alle tre qualifiche di applicato aggiunto, applicato e primo archivista; 10 a quella di archivista capo e 3 a quella di archivista superiore. Ne rimarrebbe, poi, uno, con coefficiente 229, appartenente alla qualifica di assistente alla vigilanza.

Anche nella tabella *B*, rispetto al disegno di legge iniziale, si hanno delle modifiche, in quanto comprende, fusi insieme, 47 posti delle qualifiche di usciere capo e usciere lasciando 8 posti per i commessi e 5 per i commessi capo. In sostanza, mi pare che questi siano i punti principali del provvedimento e alcune delle modifiche necessarie, salvo la eventualità di stabilire una aliquota per i concorsi, considerando che, fissare questa aliquota, non preclude a tutti quelli provenienti da altre Amministrazioni, che lavorano alla Presidenza del Consiglio, la possibilità di essere immessi nei ruoli previsti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Mi riferisco all'articolo 3. Esso dice: « Gli impiegati appartenenti ai ruoli di cui ai precedenti articoli 1 e 2 alla data della entrata in vigore della presente legge beneficeranno, ai fini della promozione alla qualifica superiore a quella rivestita alla data medesima, di una riduzione di anzianità pari alla metà del periodo richiesto dalle vigenti disposizioni per la promozione stessa e comunque non superiore a 30 mesi ».

Poiché l'articolo 1 si riferisce alla sostituzione dei quadri 38 e 58 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 con le tabelle A e B annesse alla presente legge, desidero sapere se l'articolo 3 si riferisce alle tabelle nuove o quelle vecchie.

PRESIDENTE. Alle nuove.

NANNUZZI. — Ciò significa che gli altri impiegati che saranno immessi nei ruoli in base all'articolo 4, non ne beneficeranno.

DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato.* Ricapitolando, le modifiche sarebbero le seguenti: al terzo comma dell'articolo 4, dove è detto « Le guardie e le guardie scelte del Corpo di pubblica sicurezza », sostituire: « Gli appuntati, le guardie scelte e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza ».

La tabella *B* rimane immutata sostanzialmente, mentre la tabella *A* viene così modificata:

Personale della carriera esecutiva.

325	Archivista superiore	3
271	Archivista capo	10
228	Primo archivista	20
202	Archivista	61
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
		94
229	Assistente alla vigilanza . . .	1

NANNUZZI. La Presidenza del Consiglio non ha un ruolo di autisti?

DELLE FAVE, *Ministro Segretario di Stato.* No. Gli autisti, praticamente, sono o carabinieri o guardie di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui ai quadri 38 e 58 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituite da quelle di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

«Il personale dei ruoli aggiunti, istituiti in corrispondenza dei ruoli organici di cui al precedente articolo, è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici prendendovi posto dopo l'ultimo iscritto e con-

servando ad ogni effetto la propria anzianità di ruolo e di qualifica.

Dopo l'inquadramento di cui al comma precedente, il personale del ruolo transitorio, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 600, è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria, prendendovi posto dopo l'ultimo iscritto e conservando ad ogni effetto la propria anzianità di ruolo e di qualifica.

Gli impiegati inquadrati nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore sino a quando coloro che li precedono nell'ordine di ruolo non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

«Gli impiegati appartenenti ai ruoli di cui ai precedenti articoli 1 e 2 alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno, ai fini della promozione alla qualifica superiore a quella rivestita alla data medesima, di una riduzione di anzianità pari alla metà del periodo richiesto dalle vigenti disposizioni per la promozione stessa e comunque non superiore a 30 mesi».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 4. Ne do lettura:

«Gli impiegati civili di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato o comunque appartenenti a ruoli diversi da quelli indicati agli articoli 1 e 2, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno due anni, possono essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria di cui alle annesse tabelle *A* e *B*, conservando l'anzianità di ruolo e di qualifica e prendendo posto dopo gli ultimi iscritti, una volta effettuati gli inquadramenti e le promozioni in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3.

I sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno due anni, possono essere inquadrati nella qualifica di applicato prendendo posto dopo l'ultimo impiegato inquadrato nella qualifica stessa ai sensi del comma precedente.

Le guardie, e le guardie scelte del Corpo di pubblica sicurezza, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri da almeno due anni, possono essere inquadrate nella qualifica di usciere prendendo posto dopo l'ultimo impiegato inquadrato nella qualifica stessa ai sensi del comma primo.

Per ottenere l'inquadramento gli interessati devono produrre domanda, a pena di decadenza, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

All'inquadramento si provvede in base a giudizio favorevole di apposita Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, che valuterà, per ciascun aspirante, i titoli posseduti, il rendimento nel servizio prestato, l'anzianità di servizio presso gli uffici della Presidenza ed ogni altro utile elemento di giudizio.

Il personale indicato nel primo, secondo e terzo comma del presente articolo che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia compiuto i due anni di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, purché ivi in servizio da data non posteriore al 30 giugno 1962, può inoltrare domanda per l'inquadramento entro due mesi dal compimento di tale periodo di servizio; l'inquadramento sarà effettuato nella qualifica iniziale, con le modalità indicate nel comma precedente, a condizione che sussista disponibilità di posti nella qualifica stessa».

L'onorevole Ministro ha proposto il seguente emendamento al terzo comma:

« *Alle parole*: le guardie e le guardie scelte del Corpo di pubblica sicurezza, *sostituire le altre*: Gli appuntati, le guardie scelte e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, che, modificato secondo l'emendamento ora approvato, risulta così formulato:

« Gli impiegati civili di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato o comunque appartenenti a ruoli diversi da quelli indicati agli articoli 1 e 2, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno due anni, possono essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli delle carriere esecutiva

ed ausiliaria di cui alle annesse tabelle *A* e *B*, conservando l'anzianità di ruolo e di qualifica e prendendo posto dopo gli ultimi iscritti, una volta effettuati gli inquadramenti e le promozioni in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3.

I sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno due anni, possono essere inquadrati nella qualifica di applicato prendendo posto dopo l'ultimo impiegato inquadrato nella qualifica stessa ai sensi del comma precedente.

Gli appuntati, le guardie scelte e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno due anni, possono essere inquadrati nella qualifica di usciere prendendo posto dopo l'ultimo impiegato inquadrato nella qualifica stessa ai sensi del comma primo.

Per ottenere l'inquadramento gli interessati devono produrre domanda, a pena di decadenza, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

All'inquadramento si provvede in base a giudizio favorevole di apposita Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, che valuterà, per ciascun aspirante, i titoli posseduti, il rendimento nel servizio prestato, l'anzianità di servizio presso gli uffici della Presidenza ed ogni altro utile elemento di giudizio.

Il personale indicato nel primo, secondo e terzo comma del presente articolo che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia compiuto i due anni di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, purché ivi in servizio da data non posteriore al 30 giugno 1962, può inoltrare domanda per l'inquadramento entro due mesi dal compimento di tale periodo di servizio; l'inquadramento sarà effettuato nella qualifica iniziale, con le modalità indicate nel comma precedente, a condizione che sussista disponibilità di posti nella qualifica stessa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

«I posti delle qualifiche iniziali che risulteranno disponibili dopo gli inquadramenti previsti dalla presente legge, sono conferiti mediante pubblici concorsi».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

«All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Rimangono le Tabelle annesse al disegno di legge. Do lettura della Tabella *A*:

TABELLA A

Personale della carriera esecutiva.

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
325	Achivista Superiore	3
271	Archivista Capo	9
229	Primo Archivista	16
202	Archivista	25
180	Applicato	36
157	Applicato aggiunto	
229	Assistente alla vigilanza . .	1
	Totale . . .	90

Il Governo propone di sostituire la Tabella *A*) originaria con la seguente:

TABELLA *A*.

Personale della carriera esecutiva.

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
325	Archivista Superiore. . .	3
271	Archivista Capo.	10
229	Primo Archivista	20
202	Archivista	61
180	Applicato.	
157	Applicato aggiunto . .	
	Totale . . .	94
229	Assistente alla vigilanza .	1

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la Tabella *A*) sostitutiva proposta dal Governo, rimanendo inteso che, nel caso

in cui venga approvata, si intende decaduta la Tabella *A*) originaria allegata al disegno di legge.

(*È approvata*).

Passiamo alla Tabella *B*. Ne do lettura:

TABELLA *B*.

Personale della carriera ausiliaria.

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
180	Commesso Capo	5
173	Commesso	8
159	Usciere Capo	15
151	Usciere	32
	Totale . . .	60

Anche questa è stata sostituita dal Governo con la seguente:

TABELLA *B*.

Personale della carriera ausiliaria.

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
180	Commesso Capo.	5
173	Commesso	8
159	Usciere Capo	47
151	Usciere	
	Totale . . .	60

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la Tabella *B*) sostitutiva proposta dal Governo. Con la sua approvazione, si intende decaduta la Tabella *B*) originaria.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri » (683):

Presenti votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Baroni, Belci, Bressani, Carcaterra, Colleselli, Corrao, Dell'Andro, Di Primio, D'Onofrio, Franchi, Jacometti, Laconi, Marchiani, Martuscelli, Nannuzzi, Nucci, Piccoli, Pigni, Rosati, Scotoni, Tesauro, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 10,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI